

Oggetto: **DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Mega Yacht Crystal Painters S.r.l. in liquidazione /Vodafone Italia S.p.A.**

Presenti:

SANDRO VANNINI	<i>Presidente</i>
GIANCARLO MAGNI	<i>Vice Presidente</i>
RENATO BURIGANA	<i>Componente</i>
LETIZIA SALVESTRINI	<i>Componente</i>
MAURIZIO ZINGONI	<i>Componente</i>

Assenti:

Presiede: **Sandro Vannini**

Segretario: **Luciano Moretti** *Dirigente della struttura di assistenza al Comitato incaricato della redazione del presente atto*

II COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l’art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la “Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni”, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 dicembre 2009, e in particolare l’art. 4, comma 1, lett. e);

VISTA la Delibera Agcom n. 179/03/CSP “*Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Delibera Agcom n. 173/07/CONS, All. A "*Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori*”;

VISTA la Delibera Agcom n. 276/13/CONS “*Approvazione delle Linee Guida relative all’attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche*”;

VISTA l’istanza n. 398 del 3 ottobre 2016 con cui la società Mega Yacht Crystal Painters S.r.l. in liquidazione chiedeva l’intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società Vodafone Italia S.p.A. (di seguito, per brevità, Vodafone) ai sensi dell’art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera n. 173/07/CONS, Allegato A;

ESAMINATI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante.

La società istante, titolare di un contratto *multibusiness* su utenze fisse e mobili con la società Vodafone, lamenta, da parte dell'operatore, l'attivazione di n. 51 numerazioni tra fisse e mobili non richieste.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, l'istante ha dichiarato quanto segue:

- in data 19 novembre 2015, l'operatore disattivava, senza preavviso, tutti i servizi oggetto del contratto; tempestivamente reclamava con il *Call Center* dedicato;

- alla cessazione del contratto con Vodafone relativo a numerazioni fisse (0584 367517, 0584 361516, 0584 367511, 0584 367512, 0584 367513, 0584 582546, 0584 431642) e mobili di cui era titolare (335 5324099, 392 9085277, 349 3068045, 393 9162248, 328 9533278, 340 9767277, 335 4674055, 340 9771231 e 347 0216782), constatava che l'operatore aveva fatturato costi in relazione a ulteriori n. 51 numerazioni fra fisse e mobili mai richieste “*nn. 342 0122105, 344 0198597, 342 0134692, n. 342 0130451, 340-3359110, 349-3581046, 348-5574575, 340-5099041, 342-5614584, 345-3131940, 345-2939240, 347-7823819, 345-2528510, 342-3322279, 3454482922, 345-6134509, 346-4907254, 346-4904427, 346-4909579, 3464904760, 3402304199, 348-9168683, 348-9136078, 340-2320467, 348-9127053, 3211357, 05844 645671,05844646897, 05844646898, 05844646903, 05844646904, 05844646927,05844646929, 05844646935, 05844646945, 05844781919, 05844781928,349-5935118, 348-5711234, 345-9423655, 346-8959222, 349-9027887, 34845162018, 340-9975357, 344-2024625, 3404886672, 3404888956, 340-1895291, 3404889066, 3404892670, 3404889852*”;

- constatava “*di avere inconsapevolmente ed automaticamente pagato per anni per tali servizi ed apparati tramite il Rid bancario a suo tempo autorizzato esclusivamente per il saldo degli addebiti inerenti le 16 utenze richieste*”; in fattura riscontrava, anche, addebiti relativi ad “*apparati mobili mai richiesti, quali Samsung Galaxy 84 Mini, Apple iPhone 6, Samsung Galaxy Core Prime, Nokia 208, Apple I-Phone 6*”;

- in relazione all'utenza n. 347 0216782 constatava l'applicazione di un profilo tariffario diverso da quello concordato all'atto dell'adesione contrattuale che “*doveva essere Open: Ram Super Relax e non lo Zero: Relax Basic, (...) applicato da Vodafone in difetto di alcun consenso dell'interessato*”;

- in data 25 gennaio 2016 l'operatore cessava tutte le utenze;

- riceveva una lettera di recupero del credito datata 26 maggio 2016 per il pagamento della somma complessiva di euro 21.879,39 ;

- facendo seguito alle segnalazioni telefoniche, inviava all'operatore, a mezzo lettera raccomandata A/R del 17 agosto 2016 (anticipata via PEC in data 15 agosto 2016), un reclamo con il quale lamentava la cessazione unilaterale del contratto e contestava nuovamente le fatture n. AF17096837 del 28 novembre 2015, n. AG01138958 del 22 gennaio 2016, la n. AG04425368 del 23 marzo 2016 e n. A605248249 dell'8 aprile 2016, “*in quanto recanti addebiti relativi a traffico non riconosciuto, utenze ed apparati non richiesti e penalità per disattivazioni anticipate*”; con la medesima missiva, inoltre, chiedeva copia della documentazione contrattuale riferita alle utenze ed apparati oggetto di contestazione, nonché copia delle fatture emesse nel corso del rapporto contrattuale; detto reclamo rimaneva inevaso.

In data 29 settembre 2016 la parte istante esperiva nei confronti dell'operatore Vodafone tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso.

In base a tali premesse l'istante ha chiesto:

- i. *“lo storno degli importi contestati in relazione alle fatture n. AF17096837 del 28.11.15, n. AG01138958 del 22.01.16, n. AG04425368 del 23.03.16 e n. AG05248249 del 08.04.16 e delle eventuali ulteriori fatture emittende”;*
- ii. *“il rimborso integrale dei costi addebitati nelle fatture (di cui ci si riserva la puntuale indicazione) in relazione alle 51 utenze non richieste sopra elencate”;*
- iii. *“il rimborso integrale dei costi relativi agli apparati mobili Samsung Galaxy 84 Mini. Apple iPhone 6, Samsung Galaxy Core Prime, Nokia 208, Apple iPhone 6”;*
- iv. *“la liquidazione degli indennizzi spettanti per attivazione di servizi non richiesti ed apparati non ordinati, relativamente a tutte le utenze ed apparati sopra specificati”;*
- v. *“la liquidazione degli indennizzi spettanti per l'applicazione arbitraria del profilo tariffario Open: Ram Super Relax in luogo dello Zero: Relax Basic contrattualmente pattuito”;*
- vi. *“la liquidazione degli indennizzi spettanti per la sospensione avvenuta il 19.11.15 e la successiva disattivazione di tutte le utenze avvenuta il 25.01.16”;*
- vii. *“il ritiro della pratica di recupero crediti in esenzione spese”;*
- viii. *“la liquidazione degli indennizzi spettanti per mancata risposta al reclamo”;*
- ix. *“la liquidazione delle spese di procedura”.*

2. La posizione dell'operatore.

La società Vodafone, in data 3 novembre 2016, ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all'art. 16, comma 2 del Regolamento, una memoria difensiva integrativa, con la quale ha contestato ogni responsabilità nella vicenda, atteso che *“l'esposizione dei fatti rappresentati da controparte non trovano riscontro nella documentazione in possesso di Vodafone”* e che *“l'istante non fornisce alcuna prova in ordine ai disagi lamentati ed alla presunta attivazione di servizi non richiesti”*.

L'operatore ha, altresì, osservato che:

- *“secondo l'ordinario criterio di ripartizione dell'onere della prova, al creditore attore è richiesto di provare la fonte contrattuale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte (Cass. Civ.7996/2006). In ultimo, si fa presente che parte istante ha ottenuto uno sconto per due mesi. Dunque, l'assenza della prova dei fatti e delle circostanze poste a fondamento dell'istanza, dai quali emergerebbe l'inadempimento di Vodafone, induce a ritenere infondata in fatto ed in diritto oltre che non è sufficientemente provata la domanda dell'istante nei confronti di Vodafone”;*

- *“appurata l'assenza di prova della contestazione e l'assenza di responsabilità in capo a Vodafone, in ordine agli indennizzi richiesti è opportuno richiamare la disciplina generale della Carta Servizi, conosciuta dall'istante al momento della sottoscrizione del contratto e delle relative condizioni generali per i contratti Vodafone”;*

- *“nella quantificazione dell'indennizzo richiesto, parte istante non tiene conto della limitazione convenzionale di responsabilità prevista dalla Carta Servizi Vodafone. Nella Carta Servizi infatti si precisa che vengono individuati limiti quantitativi al risarcimento del danno. Tale previsione costituisce clausola penale nella quale viene contenuto l'ammontare del risarcimento nell'ambito quantitativo previsto dalla convenzione contrattuale. E' una pattuizione accessoria intesa a rafforzare il vincolo contrattuale e non ha solo la funzione di attuare una liquidazione e forfetaria del danno ma anche di prevedere una limitazione convenzionale (Cass. 26 maggio 1980 n. 3443), può essere considerata come una predeterminazione consensuale alla quale è anche associata una funzione indennitaria. La penale,*

in altri termini, configura, infatti, una liquidazione preventiva ed onnicomprensiva dei danni da inadempimento (o da ritardo nell'adempimento) concordata dalle parti. Pertanto, nella denegata ipotesi con cui i reclami oggetto della presente istanza vengano accolti, si chiede di determinare gli indennizzi secondo le disposizioni contenute nella Carta servizi e nelle Condizioni generali di contratto. Le pretese avanzate dall'istante risultano dunque del tutto infondate stante l'assenza di responsabilità di Vodafone nella vicenda de quo e la mancanza di qualsivoglia prova in ordine ai disagi patiti".

La società Vodafone, in data 11 novembre 2016, ha fatto pervenire una memoria difensiva integrativa, oltre i termini concessi dal responsabile del procedimento ai sensi all'art. 16, comma 2 del Regolamento, e in quanto tale irricevibile.

3. Motivazione della decisione.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dall'istante possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

Nel merito

Sulla sospensione amministrativa delle utenze intestate alla società istante.

L'istante lamenta che l'operatore Vodafone ha sospeso e poi definitivamente cessato le utenze mobili *de quibus* in difetto di preavviso, laddove, sul punto, detto operatore nulla ha dedotto.

La richiesta dell'istante è fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.

Nel caso di specie, agli atti del procedimento, risulta che l'operatore abbia sospeso il servizio a partire dal 19 novembre 2015, senza fornire adeguata prova della ricezione del preavviso, non provando così di aver effettuato una comunicazione efficace all'istante così come previsto dall'art. 5, comma 1, del Regolamento. E' da evidenziarsi, al riguardo, che la sospensione amministrativa del servizio lamentata dall'istante, quand'anche si ritenga che l'utente fosse tenuto al pagamento parziale delle fatture contestate (come previsto dall'art. 4 dell'Allegato A alla delibera n. 664/06/CONS, in vigore ai tempi della controversia), è da ritenersi illegittima tenuto conto che, come si è sopra evidenziato, non è stata oggetto di un valido preavviso da parte dell'operatore (*ex multis* Delibera Agcom. n. 66/16/CIR).

Ne consegue che l'operatore Vodafone è responsabile ai sensi dell'art. 1218 del codice civile in ordine all'illegittima sospensione amministrativa del servizio attivo sulle utenze e che, pertanto, deve essere riconosciuto all'istante un indennizzo proporzionato al disagio subito, oltre allo storno di quanto fatturato per le utenze *de quibus* per il periodo di illegittima sospensione.

Nel caso di specie, tuttavia, si ritiene sussistere un concorso colposo della parte istante nella causazione della lamentata sospensione, atteso che la stessa non ha provveduto al pagamento delle fatture insolite neppure per la parte non contestata esponendosi con ciò alle conseguenze del mancato pagamento. Infatti agli atti è stata depositata la lettera di recupero del credito dove l'insoluto maturato dalla società istante, pur comprensivo delle utenze non richieste, ammontava, alla data del 26 maggio 2016, all'importo di euro 21.879,39, così come risulta dalla lettera del recupero del credito. Ne consegue che, richiamati l'obbligo di correttezza e buona fede nell'esecuzione delle reciproche obbligazioni contrattuali, l'art 1227 codice civile e l'art. 84 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, di tale corresponsabilità si dovrà tenere conto ai fini della quantificazione dell'indennizzo.

Per il calcolo dell'indennizzo viene in rilievo l'art. 4, comma 1, del Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori, approvato con Delibera n. 73/11/CONS, il quale prevede che "*nel caso di sospensione o cessazione amministrativa di uno o più*

servizi avvenuta senza che ve ne fossero i presupposti, ovvero in assenza del previsto preavviso, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo, per ciascun servizio non accessorio, pari ad euro 7,50 per ogni giorno di sospensione”. Dato che le utenze interessate sono di tipo “business”, l’indennizzo, ai sensi di quanto disposto dall’art. 12, comma 2, del medesimo Regolamento, deve essere applicato in misura pari al doppio, considerato in misura unitaria ai sensi del comma 1 del medesimo articolo. Ne discende che l’istante, per i 68 giorni di sospensione del servizio relativo alle due tipologie utenze *de quibus* (fisso e mobile), giorni decorrenti dal 19 novembre 2015 (data in cui l’operatore ha sospeso il servizio, in difetto di preavviso) al 25 gennaio 2016 (data in cui l’operatore ha risolto il contratto) ha diritto alla corresponsione di un indennizzo pari a euro 2.040,00 (euro 15,00 x n. 68 giorni x 2 utenze considerate in maniera unitaria, in corrispondenza del servizio fisso e mobile, per i motivi sopra esposti relativi al concorso di colpa dell’istante).

L’istante ha altresì diritto allo storno (o al rimborso, in caso di avvenuto pagamento) di quanto fatturato in relazione alle utenze sospese durante il periodo della sospensione (19 novembre 2015 – 25 gennaio 2016), oltre al ritiro, a cura e spese dell’operatore, della pratica di recupero dei crediti eventualmente aperta per l’insoluto.

Sull’attivazione non richiesta delle n. 51 utenze fisse e mobili.

L’istante ha dedotto di aver subito, suo malgrado, l’attivazione non richiesta di n. 51 fra utenze fisse (n. n. 0584 367517, n. 0584 361516, n. 0584 367511, n. 0584 367512, n. 0584 367513, n. 0584 582546, n. 0584 431642) e mobili da parte dell’operatore Vodafone (n. 335 5324099, n. 392 9085277, n. 349 3068045, n. 393 9162248, n. 328 9533278, n. 340 9767277, n. 335 4674055, n. 340 9771231 e n. 347 0216782).

La doglianza dell’istante è fondata e meritevole di accoglimento, nei limiti che seguono.

In via generale si rileva che a fronte della contestazione dell’utente circa l’esistenza e la valida conclusione di un contratto di telefonia, è onere probatorio dell’operatore telefonico fornire la prova positiva della conclusione del contratto. La fattispecie in esame rientra nell’ambito generale delle c.d. “attivazioni di servizi non richiesti” o “prestazioni non richieste”, previste e disciplinate dalle Delibere n. 41/09/CIR (art. 3), n. 179/03/CSP (art. 7, comma 5), nonché dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche (art. 70) e dal Codice del Consumo (art. 57).

Nel caso in esame, l’operatore Vodafone, che risulta aver attivato le utenze *de quibus*, non ha fornito la prova di aver ricevuto una valida richiesta dell’utente di attivazione del servizio o che l’utente abbia altrimenti accettato una proposta contrattuale dell’operatore; in atti non risulta alcuna documentazione idonea ad attestare la reale volontà dell’istante ad attivare le utenze e, in difetto di tale prova, deve affermarsi la esclusiva responsabilità dell’operatore *ex art.* 1218 del codice civile, per l’attivazione non richiesta di servizi su numerazioni fisse e mobili.

Ne consegue che l’utente ha diritto allo storno di quanto fatturato in riferimento alle utenze non richieste, con esclusione del solo traffico telefonico eventualmente generato, che deve comunque essere remunerato al gestore, nonché alla liquidazione dell’indennizzo per l’indebita attivazione dei servizi.

Per quanto riguarda la durata dell’inadempimento, in mancanza della data iniziale dell’attivazione dei servizi non richiesti (su utenze fisse e mobili) e della data di disattivazione degli stessi, si prende a riferimento, quale *dies a quo*, la data 19 novembre 2015, giorno in cui venivano sospesi i servizi i servizi sulle utenze intestate all’azienda ed emergeva l’attivazione non richiesta delle n. 51 utenze fisse e mobili e come *dies ad quem* la data 25 gennaio 2016, data della cessazione delle stesse.

Ciò premesso ai fini della quantificazione dell'indennizzo si richiamano l'art. 8, in virtù del quale "*nelle ipotesi di attivazione di servizi non richiesti, fatto salvo il diritto degli utenti ad ottenere lo storno o il ricalcolo degli addebiti fatturati, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo pari ad euro 5,00 per ogni giorno di attivazione*" e l'art. 12, comma 1, in virtù del quale "*nel caso di titolarità di più utenze (...) l'indennizzo è applicato in misura unitaria se, per la natura del disservizio subito, l'applicazione in misura proporzionale al numero di utenze risulta contraria al principio di equità*".

Alla luce di quanto sopra detto, la società Vodafone è tenuta a pagare in favore della società istante, sulla base di quanto previsto dagli articoli sopra richiamati, la somma di euro 680,00 a titolo di indennizzo per l'attivazione non richiesta di servizi (euro 5,00 *pro die* per 68 giorni complessivi per n. 2 servizi, fisso e mobile, relativi alle numerazioni che sono considerate in modo unitario) decorrenti dal 19 novembre 2015 fino al 25 gennaio 2016.

Inoltre, in relazione alle utenze *de quibus*, si dispone lo storno (ovvero il rimborso, in caso di avvenuto pagamento) di quanto fatturato in relazione all'attivazione delle numerazioni fisse e mobili non richieste tenendo conto delle note di credito eventualmente emesse nonché il ritiro a propria cura e spese dell'eventuale connessa pratica di recupero del credito.

Per quanto concerne la richiesta di cui al punto sub *iii*) inerente al "*rimborso integrale dei costi relativi agli apparati mobili Samsung Galaxy 84 Mini, Apple iPhone 6, Samsung Galaxy Core Prime, Nokia 208, Apple iPhone 6*" , la stessa risulta non accoglibile in quanto non circostanziata né supportata da alcuna documentazione; l'istante, infatti, avrebbe dovuto descrivere ed indicare il numero degli apparati e i costi asseritamente addebitati in assenza di fatture comprovanti il *quantum* e il *quomodo debeatur*.

Sulla richiesta d'indennizzo per l'attivazione del profilo tariffario non richiesto sull'utenza.

La società istante, in relazione all'utenza n. 347 0216782, ha lamentato l'applicazione di un profilo tariffario diverso da quello concordato all'atto dell'adesione contrattuale che "*doveva essere Open: Ram Super Relax e non lo Zero: Relax Basic*" sostenendo che detto profilo è stato "*applicato da Vodafone in difetto di alcun consenso dell'interessato*". La società istante non ha allegato reclami all'operatore, né ha allegato prova di aver sottoscritto, per l'utenza in questione, il profilo tariffario *Relax Basic*. Per quanto sopra, non essendo state descritte le condizioni economiche originariamente pattuite e, in mancanza di prova circa la difformità tra tali condizioni e quelle applicate nelle fatture, peraltro non contestate per tutta la durata del contratto, la domanda di rimborso e d'indennizzo di cui al punto deve essere rigettata.

Sulla mancata risposta a reclamo.

La società istante richiede l'indennizzo per la mancata risposta a reclamo scritto.

La doglianza non è meritevole di accoglimento atteso che nel procedimento di conciliazione (UG 3653-16) non risulta allegato il reclamo di cui si chiede l'indennizzo per mancata risposta con ciò risulterebbe preclusa la difesa dell'operatore sul punto.

Si ritiene, infine, equo e proporzionale liquidare a favore della parte istante la somma forfettaria di euro 100,00 a titolo di rimborso delle spese di procedura ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Regolamento ed ai sensi della Delibera Agcom n. 276/13/CONS.

VISTI la relazione istruttoria redatta dalla Dott.ssa Francesca Sarti Fantoni, responsabile del procedimento e lo schema di decisione predisposto dal Dirigente Dott. Luciano Moretti, ex art. 19, comma 1, del Regolamento;

UDITA l'illustrazione del Dirigente, Dott. Luciano Moretti, svolta su proposta del Presidente nella seduta del 29 maggio 2017;

DELIBERA

in parziale accoglimento dell'istanza avanzata in data 3 ottobre 2016 dalla società Mega Yacht Crystal Painters S.r.l. in liquidazione nei confronti di Vodafone Italia S.p.A., che l'operatore provveda:

1) a corrispondere all'istante, mediante assegno o bonifico bancario, le seguenti somme:

- a) euro 2.040,00 a titolo di indennizzo per la sospensione del servizio;
- b) euro 680,00 a titolo di indennizzo per l'indennizzo per le utenze non richieste;
- c) euro 100,00 a titolo di spese di procedura ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Regolamento e della Delibera Agcom n. 276/13/CONS;

2) a regolarizzare la posizione amministrativa dell'istante mediante:

- a) lo storno (o il rimborso, in caso di avvenuto pagamento) di quanto fatturato in relazione alle utenze sospese durante il periodo della sospensione (19 novembre 2015 – 25 gennaio 2016), oltre al ritiro, a cura e spese dell'operatore, della pratica di recupero dei crediti eventualmente aperta per l'insoluto;
- b) lo storno (o il rimborso, in caso di avvenuto pagamento) della fatturazione di quanto fatturato in relazione all'attivazione delle numerazioni fisse e mobili non richieste tenendo conto delle note di credito eventualmente emesse nonché il ritiro a propria cura e spese dell'eventuale connessa pratica di recupero del credito.

Le somme così determinate a titolo di indennizzo e/o rimborso di cui ai precedenti punti 1) lettere a) e b e 2) lettere a) e b) dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS Allegato A, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003.

L'operatore è tenuto, altresì, a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

DELIBERAZIONE
n. 31 del 29 maggio 2017

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il Segretario
Luciano Moretti

Il Presidente
Sandro Vannini